


ARE, A



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BREVETTAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI CATANIA MEDIANTE RICORSO AD ACCORDO QUADRO**

**(D. LGS. 50/2016 – ART. 54 Co. 3)**

**FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE DEL SERVIZIO (FCE)**

Il responsabile del Procedimento  
Ing. A. Lo Faro

## **Art. 1 – PREMESSA**

Il presente documento definisce le condizioni, le modalità e i termini di esecuzione per l'affidamento del servizio di protezione e valorizzazione della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Catania mediante Accordo Quadro, disciplinato ai sensi D. Lgs. 50/2016, art. 54. Co. 3.

## **Art. 2 DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente Capitolato, s'intende per:

- “Stazione appaltante”, “UniCT”, “Committente”, “Amministrazione”, “Ente”: l'Università degli Studi di Catania che indice la presente procedura di gara per l'individuazione di un operatore economico al quale affidare i servizi descritti;
- “RUP” o “Responsabile Unico del Procedimento”: si intende il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento previsti ex D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, vigila sul corretto svolgimento dei servizi e sull'osservanza contrattuale, adottando le necessarie misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione di penali;
- “DEC” o “Direttore dell'Esecuzione del Contratto”: si intende il soggetto che, coordinandosi con il RUP, accerta le prestazioni e la conformità alle prescrizioni previste nei contratti applicativi attraverso valutazioni sia quantitative che qualitative. A tal fine redige i processi verbali di accertamento dei fatti relativi alle varie attività di avvio, sospensione e ripresa dell'esecuzione dei contratti e comunica al RUP l'avvenuta ultimazione delle prestazioni richieste.
- “Area Terza Missione” e “Ufficio brevetti” di UniCT: si intendono gli uffici dell'Università di Catania che si occupano di Trasferimento Tecnologico e referenti del presente contratto.
- “Contraente”, “Affidatario”, “Impresa” “Appaltatore”, “Esecutore”: operatore economico al quale affidare i servizi di cui al presente Accordo Quadro;
- “Mandatario”: l'incaricato del Contraente che opera in qualità di consulente, iscritto negli appositi Albi previsti dalla normativa vigente e che cura una o più procedure affidate dall'Università degli Studi di Catania;
- “Inventori” o “Ricercatori”: ai sensi del *Regolamento concernente la disciplina e le modalità dell'attività brevettuale* dell'Ateneo indica “i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i tecnici e ogni altro dipendente dell'Università di Catania che, nell'espletamento del proprio servizio, svolga attività di ricerca inventiva o presti collaborazione ai soggetti elencati; indica altresì i ricercatori non dipendenti, quali i dottorandi di ricerca, i titolari di assegni di ricerca, i soggetti che prestano la propria opera mediante contratto di collaborazione e tutti coloro che a qualsiasi titolo, pur non essendo lavoratori subordinati, svolgono attività anche non retribuita utilizzando le strutture dell'Università”;
- “Brevetto”: si intendono i brevetti per Invenzione industriale, per modello di utilità, per novità vegetali e per procedimento, nonché i brevetti previsti da convenzioni internazionali, il diritto comunitario o dal diritto di ogni altro Stato del mondo;
- “Invenzione”: ogni risultato utile dell'attività di ricerca che abbia comunque un valore patrimoniale (invenzioni industriali, modelli d'utilità, nuove varietà vegetali, topografie di semiconduttori e ogni altra idea di soluzione suscettibile di formare oggetto di brevetto ai sensi del D. Lgs. 30/2005;
- UIBM: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- “Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico, economico, che l'Operatore economico ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall'Università degli Studi di Catania.

### **Art. 3 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

La procedura è finalizzata all'acquisizione di servizi, da espletarsi mediante l'implementazione di tutte le attività professionali necessarie, per addivenire al riconoscimento e al mantenimento della protezione della proprietà intellettuale di UniCT, nei vari ambiti tecnico-scientifici in cui opera l'Ateneo.

La procedura, in particolare, ha lo scopo di individuare un singolo operatore economico che, sulla base degli esiti della selezione, risulti idoneo a svolgere il servizio in oggetto e con il quale verrà sottoscritto un Accordo Quadro, da cui discenderanno, di volta in volta, contratti applicativi (ordinativi di fornitura), in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.

Il servizio potrà riguardare varie tipologie di procedure, come di seguito dettagliate:

#### **1) Relativamente al brevetto per invenzione o modello d'uso:**

**a) Analisi d'antiorità.** Prestazione inclusiva dell'analisi dei documenti tecnici trasmessi dagli inventori, ricerca su banche dati brevettuali, eventuale incontro con gli inventori in presenza o in modalità telematica sull'esito delle ricerche, fornitura di relazione tecnica con indicazione della migliore strategia di protezione da adottare;

**Importo unitario 1.000,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione: entro 15 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente.**

**b) Primo Deposito di domande di protezione brevettuale in Italia.** Prestazione inclusiva di:

1. riunioni preliminari con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di bozze del testo della domanda di protezione brevettuale (descrizione, rivendicazioni, tavole, documentazione, lettera di incarico, ecc);
3. inoltro bozza della domanda di protezione brevettuale agli Inventori e Ufficio brevetti UniCT;
4. eventuali modifiche alla suddetta bozza su richiesta della Stazione Appaltante;
5. predisposizione e deposito dei documenti rilevanti all'UIBM;
6. trasmissione documentazione relativa al deposito agli Inventori e all'Ufficio brevetti UniCT;
7. analisi e trasmissione del Rapporto di Ricerca (RR) e della opinione preliminare di brevettabilità, con commento ed allegati, comprensivo del ritiro, archiviazione e spedizione dell'Attestato di Rilascio;
8. sorveglianza dei termini;
9. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito.

**Importo unitario 2.500,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione: l'insieme delle prestazioni previste di cui ai n.ri da 1) a 6) dovrà essere eseguito entro 60 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente; le prestazioni di cui al punto 7) dovranno essere eseguite entro 7 giorni dal ricevimento del Rapporto di Ricerca.**

**c) Preparazione e deposito della risposta alla richiesta di obiezioni/integrazioni formali o sostanziali (indipendentemente dal numero delle osservazioni) da parte dell'UIBM o altro Ufficio, anche internazionale.** Prestazione inclusiva di:

1. riunione con gli Inventori per un confronto sul RR (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza di risposta alle richieste di integrazioni;
3. trasmissione della stessa bozza agli Inventori e all'Ufficio Brevetti UniCT per eventuali emendamenti;
4. traduzione del testo, quando necessaria;
5. deposito della risposta presso l'UIBM o altro Ufficio (WIPO o Stato dove è stato effettuato il deposito della domanda di protezione brevettuale);
6. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito;

**Importo unitario 900,00 €/cadauno IVA esclusa; se coinvolti mandatarî esteri 1.500,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione: l'insieme delle prestazioni dovrà essere eseguito entro 60 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente, anche nel caso sia necessario usufruire delle prestazioni di un mandatario estero.**

**d) Deposito PCT o Europeo rivendicanti una o più priorità.** Prestazione inclusiva di:

1. riunione preliminare con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza del testo di domanda di estensione della protezione brevettuale, comprensiva di eventuali disegni;
3. trasmissione della suddetta bozza agli Inventori, eventuale incontro e finalizzazione del testo;
4. traduzione del testo;
5. predisposizione e deposito dei documenti presso gli uffici competenti;
6. trasmissione dei documenti relativi all'avvenuto deposito agli Inventori e all'Ufficio brevetti UniCT;
7. ricevimento analisi e trasmissione del Rapporto di Ricerca (RR) e della Written Opinion (WO) con commento ed allegati;
8. servizio di sorveglianza dei termini;
9. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito;

**Importo unitario 4.900,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione: l'insieme delle prestazioni di cui ai n.ri da 1) a 6) dovrà essere eseguito entro 30 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente anche nel caso sia necessario usufruire delle prestazioni di un mandatario estero; le prestazioni di cui al punto 7) dovranno essere eseguite entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del Rapporto di Ricerca.**

**e) Deposito di una nuova domanda PCT.** Prestazione inclusiva di:

1. riunione preliminare con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza della domanda di protezione brevettuale;
3. traduzione del testo;
4. trasmissione agli Inventori, eventuale incontro e finalizzazione del testo;
5. predisposizione e deposito dei documenti presso gli Uffici competenti (EPO o altro);
6. ricevimento analisi e trasmissione del rapporto di ricerca (RR) e della Written Opinion (WO), con commento ed allegati;
7. servizio di sorveglianza dei termini;
8. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito;

**Importo unitario 6.000,00€/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione: l'insieme delle prestazioni di cui ai n. ri da 1) a 5) dovrà essere eseguito entro 60 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente; le prestazioni di cui al punto 6) dovranno essere eseguite entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del RR.**

**f) Deposito di una nuova domanda di protezione brevettuale in Europa (brevetto unitario).** La prestazione è inclusiva di:

1. riunione preliminare con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza della domanda di protezione brevettuale;
3. traduzione del testo;
4. trasmissione agli Inventori, eventuale incontro e finalizzazione del testo;
5. predisposizione e deposito dei documenti presso gli uffici competenti EPO o altro);
6. ricevimento analisi e trasmissione del rapporto di ricerca (RR) e della Written Opinion (WO), con commento ed allegati;
7. servizio di sorveglianza dei termini;
8. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito.

**Importo unitario 6.600,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione: l'insieme delle prestazioni di cui ai n.ri da 1) a 5) dovrà essere eseguito entro 60 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente; le prestazioni di cui al punto 6) dovranno essere eseguite entro 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento del Rapporto di Ricerca.**

**g) Deposito di una nuova domanda o domanda d'estensione in Cina.** Prestazione comprensiva di:

1. riunione preliminare con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza della domanda di protezione brevettuale;
3. traduzione del testo;
4. trasmissione agli Inventori, eventuale incontro e finalizzazione del testo;
5. predisposizione e deposito dei documenti presso gli uffici competenti;
6. ricevimento analisi e trasmissione del rapporto di ricerca (RR) e della Written Opinion (WO), con commento ed allegati;
7. servizio di sorveglianza dei termini;
8. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito.

**Importo unitario 4.200,00€/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione: L'insieme delle prestazioni di cui ai n.ri da 1) a 5) dovrà essere eseguita, nel caso di estensione di domanda già depositata, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente ed entro 60 gg naturali e consecutivi in caso di deposito di nuova domanda, e comunque entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge per il deposito della domanda di estensione; le prestazioni di cui al n. 6) dovranno essere eseguite entro 7 giorni dal ricevimento del Rapporto di Ricerca.**

**h) Deposito di una nuova domanda o domanda di estensione in Giappone.** Prestazione comprensiva di:

1. riunione preliminare con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza della domanda di protezione brevettuale;
3. traduzione del testo;
4. trasmissione agli Inventori, eventuale incontro e finalizzazione del testo;
5. predisposizione e deposito dei documenti presso gli uffici competenti;
6. ricevimento analisi e trasmissione del rapporto di ricerca (RR) e della Written Opinion (WO), con commento ed allegati;
7. servizio di sorveglianza dei termini;

8. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito;

**Importo unitario 6.200,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione:** L'insieme delle prestazioni di cui ai n.ri da 1) a 5) dovrà essere eseguita, nel caso di estensione di domanda già depositata, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente ed entro 60 gg naturali e consecutivi in caso di deposito di nuova domanda, e comunque entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge per il deposito della domanda di estensione; le prestazioni di cui al n. 6) dovranno essere eseguite entro 7 giorni dal ricevimento del RR.

**i) Deposito di una nuova domanda o domanda di estensione in Corea del Sud.** Prestazione comprensiva di:

1. riunione preliminare con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza della domanda di protezione brevettuale;
3. traduzione del testo;
4. trasmissione agli Inventori, eventuale incontro e finalizzazione del testo;
5. predisposizione e deposito dei documenti presso gli uffici competenti;
6. ricevimento analisi e trasmissione del rapporto di ricerca (RR) e della Written Opinion (WO), con commento ed allegati;
7. servizio di sorveglianza dei termini;
8. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito.

**Importo unitario 6.000,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione:** L'insieme delle prestazioni di cui ai n.ri da 1) a 5) dovrà essere eseguita, nel caso di estensione di domanda già depositata, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente ed entro 60 gg naturali e consecutivi in caso di deposito di nuova domanda, e comunque entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge per il deposito della domanda di estensione; le prestazioni di cui al n. 6) dovranno essere eseguite entro 7 giorni dal ricevimento del RR.

**l) Deposito di una nuova domanda o domanda di estensione in USA.** Prestazione comprensiva di:

1. riunione preliminare con gli Inventori (in presenza o telematica);
2. preparazione di una bozza della domanda di protezione brevettuale;
3. traduzione del testo;
4. trasmissione agli Inventori, eventuale incontro e finalizzazione del testo;

5. predisposizione e deposito dei documenti presso gli uffici competenti;
6. ricevimento analisi e trasmissione del rapporto di ricerca (RR) e della Written Opinion (WO), con commento ed allegati;
7. servizio di sorveglianza dei termini;
8. qualunque altra spesa e/o imposta legata all'erogazione del servizio, ivi comprese le tasse di deposito;

**Importo unitario 2.600,00 €/cadauno IVA esclusa.**

**Tempo di esecuzione:** L'insieme delle prestazioni di cui ai n.ri da 1) a 5) dovrà essere eseguita, nel caso di estensione di domanda già depositata, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente ed entro 60 gg naturali e consecutivi in caso di deposito di nuova domanda, e comunque entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge per il deposito della domanda di estensione; le prestazioni di cui al n. 6) dovranno essere eseguite entro 7 giorni dal ricevimento del RR.

**Per tutte le tipologie indicate al punto 1), lett. da a) a l) sono inclusi e compensati nei relativi prezzi unitari ogni onere previsto dalla normativa vigente, compresa qualsiasi spesa necessaria all'esecuzione del servizio o derivante dal pagamento delle imposte, bolli e tasse per i quali non è previsto alcuna forma di ulteriore rimborso.**

**Le attività di cui alle lett. c), d), g), h) i), l) potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante anche in relazione a domande di protezione brevettuale depositate anteriormente alla data di vigenza del presente accordo quadro.**

## **2) Relativamente ad altri titoli di Proprietà industriale o intellettuale:**

Deposito di proprietà intellettuale/industriale appartenenti alle tipologie di seguito indicate:

### **a) Deposito di domanda per una varietà vegetale:**

- in Italia - importo unitario 2.500,00 €/cadauno;
- in UE/Internazionale - importo unitario 5.300,00 €/cadauno;

**Tempo di esecuzione: entro 30 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente**

### **b) Deposito di domanda per registrazione di design:**

- in Italia - importo unitario 800,00 €/cadauno;
- in UE/Internazionale - importo unitario 1.700,00 €/cadauno;

**Tempo di esecuzione: entro 30 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente**

### **c) Registrazione di opere inedite ed edite presso SIAE:**

- importo unitario 600,00 €/cadauno;

**Tempo di esecuzione: entro 15 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente**



d) Registrazione **copyright del software**:

- importo unitario 600,00 €/cadauno;

**Tempo di esecuzione: entro 15 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente**

e) Deposito domanda di **registrazione marchio**:

- in Italia - importo unitario 800,00 €/cadauno;
- in UE/Internazionale - importo unitario 1.700,00 €/cadauno;

**Tempo di esecuzione: entro 30 gg naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ente**

**Per tutte le tipologie indicate al punto 2), lett. da a) a e) sono inclusi e compensati nei relativi prezzi unitari, il mantenimento, la sorveglianza e il pagamento delle relative tasse e/o imposte comprese nel periodo di durata contrattuale. In particolare, il servizio si intende comprensivo di ogni onere previsto dalla normativa vigente, comprensivo delle spese di traduzione in lingua straniera e della trasmissione del rapporto di ricerca al Committente e qualsiasi spesa necessaria all'esecuzione del servizio o derivante dal pagamento delle imposte, bolli e tasse per i quali, pertanto, non è previsto alcuna forma di ulteriore rimborso.**

Le attività di cui ai punti da a) a e) potranno essere richieste dalla Stazione appaltante anche in relazione a domande di protezione brevettuale depositate anteriormente alla vigenza del presente accordo quadro.

Resta inteso che i corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro.

#### **Art. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE**

La Stazione appaltante provvederà ad inviare al fornitore aggiudicatario, i contratti applicativi richiesti sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.

I contratti applicativi dovranno indicare i servizi richiesti precisando il relativo corrispettivo e il tempo entro cui effettuare la prestazione così come previsti dal precedente art. 3, punti 1 e 2. L'importo di ogni contratto applicativo sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi richiesti applicando il ribasso offerto su ogni singola voce. Il termine entro cui eseguire la prestazione sarà definito dai tempi stabiliti all'Art.3 per ogni singola attività.

#### **Art. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

1. Il servizio dovrà essere realizzato sulla base di un confronto e uno scambio continuativo di informazioni tra Inventori, Ufficio brevetti della Stazione Appaltante e Affidatario. A seguito della ricezione del contratto applicativo e della documentazione tecnico-scientifica fornita dal DEC, il fornitore dovrà:

- effettuare una verifica sulla documentazione pervenuta ed eventualmente richiedere integrazioni e/o chiarimenti;
- depositare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal contratto applicativo e, comunque, entro e non oltre i termini stabiliti dalla vigente normativa (italiana o del Paese estero dove si sta procedendo al deposito/integrazione del brevetto);
- gestire i rapporti ed i pagamenti con l'ufficio brevetti nazionale (italiano o estero) ed eventualmente ove necessario col mandatario estero.

2. All’Affidatario è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alla ricerca e ai risultati conseguiti, astenendosi da qualsiasi forma di divulgazione dell’oggetto dell’invenzione, almeno fino al momento della pubblicazione delle eventuali domande di brevetto, come specificato nel successivo art.18.
3. Nell’ambito dei contratti applicativi, le istruzioni e le autorizzazioni rispetto all’esecuzione dei servizi erogati dovranno sempre provenire dalla Stazione appaltante.
4. Il Contraente dovrà consegnare un Report analitico sulle attività prestate nell’ambito dell’Accordo Quadro, per ogni quadrimestre, e lo stato avanzamento di ogni contratto applicativo.
5. Il Contraente dovrà sempre rispettare i termini di consegna di cui al successivo art.11.

#### **Art. 6 IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO**

L’ammontare dell’Accordo Quadro, importo presente e non garantito, è fissato in complessivi € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), escluso IVA.

Non è previsto alcun importo contrattuale minimo garantito, pertanto, qualora alla scadenza del termine contrattuale di cui al successivo art.7 non sia stato consumato l’intero importo di contratto, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

L’appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

1. L’accordo quadro ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Qualora richiesto dall’Amministrazione, l’Appaltatore si obbliga a dare avvio anche anticipatamente al servizio, nelle more della stipula dell’Accordo Quadro, nel rispetto, di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
3. La durata di ogni contratto applicativo stipulato in forza del presente accordo quadro sarà precisata nell’ambito dello stesso contratto.
4. Alla scadenza del termine dei 24 mesi dalla sottoscrizione, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta. Resta inteso che la suddetta durata di 24 mesi è riferita all’Accordo Quadro, nell’ambito del quale potranno essere affidati contratti applicativi la cui validità potrà, quindi, eccedere la durata dell’Accordo Quadro.
5. L’aggiudicatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell’Accordo quadro, fornendo e completando il servizio ordinato, purché il contratto applicativo sia stato sottoscritto entro la vigenza dell’Accordo Quadro. Data la particolare natura del servizio, la scadenza del contratto applicativo potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
6. Alla scadenza di cui al precedente punto 4, qualora l’importo dell’Accordo Quadro non sia ancora esaurito, è facoltà della Stazione Appaltante disporre la prosecuzione dell’Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore periodo di massimo 12 (dodici) mesi e comunque fino alla concorrenza dell’importo stesso. In tal caso, l’appaltatore non potrà vantare pretese o compensi aggiunti e sarà tenuto ad eseguire le prestazioni ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui all’originario affidamento.
7. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’appaltatore dà atto di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte di prestazioni non richieste, nel caso in cui, per qualsiasi motivo,

ivi compreso il decorso dei termini contrattuali, non sia stato consumato l'intero importo di contratto ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di non esercitare la facoltà di proseguire l'accordo contrattuale di cui alla precedente punto 6 del presente articolo.

#### **Art. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti e di seguito riportati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova sul possesso dei requisiti di partecipazione devono essere acquisibili attraverso il sistema AVCpass nell'ambito della piattaforma ANAC.

##### Requisiti di ordine generale

Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso del requisito di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

##### Requisiti di idoneità professionale

L'impresa partecipante deve essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio in cui l'impresa ha sede con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritta, che deve essere coerente all'attività oggetto della presente procedura.

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

##### Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante la presentazione di un'idonea dichiarazione, rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 che attesti che "l'offerente ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità".

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico che, per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

##### Requisiti di capacità tecniche e professionali

Possono partecipare le imprese che hanno eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio, servizi di tipologia analoga a quella oggetto della presente procedura a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore all'importo complessivo a base d'asta dell'accordo-quadro. L'Operatore economico dovrà specificare, per ogni tipologia di servizio svolto, l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti. I mandatarî devono avere almeno n. 2 anni di esperienza nel settore brevettuale da attestare mediante apposita dichiarazione.

#### **Art. 9 GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

Il fornitore, prima della sottoscrizione dell'Accordo quadro ed entro il termine indicato dall'Amministrazione, dovrà costituire una garanzia pari al 10% del valore dell'Accordo,

eventualmente incrementata, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per la garanzia provvisoria.

La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, per l'intera durata del contratto; essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'eventuale incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltante di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, fosse stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima potrà essere ridotta in caso di riduzione di importi contrattuali, mentre non sarà integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto e dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni.

#### **Art. 10 PAGAMENTI**

I pagamenti previsti dai contratti applicativi per i diversi servizi richiesti, saranno effettuati, previa attestazione di regolare esecuzione del RUP, con le seguenti modalità:

- in unica soluzione per ciascun contratto applicativo a prescindere dalla quantità dei servizi richiesti e dalla loro durata; l'importo dello stesso sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli servizi richiesti, di cui all'art. 3, ed effettuati applicando il ribasso offerto su ogni singola voce.
- al termine di ogni singola ricerca di anteriorità [art. 3, Punto 1, lett.a)] qualora la stessa si concluda con esplicito diniego alla brevettabilità.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica con riferimento al singolo contratto applicativo.

Le fatture, obbligatoriamente redatte in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n. 55), dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici.

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – Piazza Università n. 2 – codice fiscale: 02772010878, 95131 Catania, email: [protocollo@unict.it](mailto:protocollo@unict.it) – PEC: [protocollo@pec.unict.it](mailto:protocollo@pec.unict.it) “Codice Univoco Ufficio”: UFYX1G (da inserire nell'elemento codice destinatario) – Riferimento Amministrazione: Area della Centrale Unica di Committenza.

- CIG.

Oltre all'intestazione ed ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il presente contratto nonché accelerare le opzioni di pagamento:

Dati contratto (oggetto; numero di repertorio e data del contratto; atto di approvazione della spesa; numero di intervento).

Il fornitore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. M. 23 gennaio 2015”.

I pagamenti saranno subordinati all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità della prestazione rispetto a quanto indicato nel presente FCE e alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti Equitalia.

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche su cui effettuare il pagamento (codice IBAN, intestato a, presso) nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante che non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Trova applicazione l’art. 35 comma 18 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 11 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI**

Il tempo di esecuzione di ciascuna delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro è fissato, per ognuna di essa, all’art.3 del presente FCE e si intende decorrente dalla data di invio della richiesta di esecuzione da parte dell’Ente corredata dalla documentazione necessaria. Con riferimento alla eventuale complessità di specifici casi, potranno essere identificati di comune accordo tra le parti nei singoli contratti applicativi di cui all’art.4 del presente FCE tempi di esecuzione più lunghi. I suddetti termini rimangono sempre naturali e consecutivi e decorrono sempre dalla data di richiesta dell’Ente corredata dalla documentazione necessaria. Tempistiche più lunghe potranno eventualmente essere accordate, in corso di esecuzione e a insindacabile giudizio dall’Ente, se richieste per iscritto dall’Affidatario e adeguatamente motivate. In ogni caso, il termine supplementare di esecuzione della prestazione non potrà superare di 15 giorni naturali e consecutivi quello originariamente previsto.

Qualora l’affidatario non rispetti i tempi di esecuzione della singola prestazione richiesta nel contratto applicativo, sarà applicata una penale giornaliera per ritardata ultimazione pari all’1 per mille dell’importo della medesima prestazione calcolato al netto del ribasso d’asta. L’importo dell’eventuale penale sarà trattenuto dall’Amministrazione in sede di pagamento delle fatture emesse in relazione ai singoli contratti applicativi.

#### **Art. 12 VERIFICHE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Durante l’esecuzione del servizio, la Stazione appaltante avrà facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla efficacia degli adempimenti in termini di qualità e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena corretta esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario, a tal fine, dovrà prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’esito positivo dei controlli non esonererà l’Aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell’esecuzione del servizio non facilmente riconoscibili o non emersi all’atto dei controlli sopra citati.

Il RUP controlla l’esecuzione del contratto e verifica, anche con l’ausilio del DEC, se la prestazione sia stata eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali e pattuizioni concordate in sede di

affidamento ed emette, in caso di esito positivo, il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. n.50/2016 al termine dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute ovvero in caso di omissione e/o di sospensione anche parziale da parte dell'esecutrice delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 1456 cc., mediante comunicazione a mezzo Pec, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della società. La risoluzione dell'Accordo quadro è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 14 RECESSO**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. In tale ipotesi l'amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Aggiudicatario si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e accetta sin d'ora che non avrà altro a pretendere a qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

#### **Art. 15 FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie, viene eletto in via esclusiva competente il Foro di Catania. La competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa. Le Parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale disputa, prima di adire le vie legali.

#### **Art. 16 CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

È vietata, a qualsiasi titolo, la cessione totale o parziale dell'Accordo quadro, sotto pena l'immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Aggiudicatario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Amministrazione.

#### **Art. 17 SPESE**

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del relativo Accordo quadro, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario.

#### **Art. 18 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara sarà disciplinato dal codice civile e dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere assoluta riservatezza riguardo alle informazioni acquisite nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o

comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni relative ai risultati delle ricerche, ed all'invenzione, almeno fino a quando non sia stata resa pubblica la domanda di brevetto. L'aggiudicatario deve adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata così come stabilito dagli artt. 2105 e 2125 c.c.

#### **Art. 20 ALTRE AVVERTENZE**

Il servizio oggetto della gara sarà sottoposto a controllo nell'arco dell'esecuzione per verificarne la corrispondenza alle dichiarazioni fatte in sede di gara e a quanto richiesto dai documenti di gara in special modo nel presente "Foglio di Condizioni".

Al termine di ogni servizio dovrà essere rilasciata attestazione di regolare esecuzione, consistente nell'invio dei verbali di deposito presso gli uffici competenti e di tutta la documentazione depositata dallo stesso mandatario.

#### **Art. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE 679/2016 e ss. mm. ii. la Società è designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa raccolti e trattati in relazione all'espletamento del servizio.

La società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.